### UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037



# UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO


# **BASSO LAGO MAGGIORE**

00000			
Rep. n.	87 /A		
Concess	sione demaniale n. ARO/O/	86 /2012 del <u>2 2 OTT 2012</u>	
	CONCESSION	E DEMANIALE	

## DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO




Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;
- richiamata la concessione demaniale n. 066/10B Rep.2163 del 06/07/2010
con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. Pianta Serafino a mante-
nere posizionate n. 2 boe d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il mappale
131 del foglio 29, fino al 31/12/2011;
- vista l'istanza Prot. 25534 del 27/06/2011, presentata al Comune di Arona,
con la quale le Sigg.re Pianta Emanuela e Pianta Monica, in qualità di eredi
del Concessionario, chiedevano il rinnovo della concessione demaniale scadu-
ta in loro favore;
- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio
Basso Lago Maggiore, n. 189 del 23/08/2012, con la quale si è disposta
l'assegnazione a favore delle richiedenti dell'area demaniale antistante il fo-
glio 29 mappale 131 del Comune di Arona per il mantenimento di n. 2 boe di
cui n.1 per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. e n.1
per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt., con le
limitazioni di cui alla determinazione Dirigenziale n. S20/516/2011 del
6.12.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona
della Gestione Associata, esprimeva nulla osta al rinnovo delle concessioni
demaniali in scadenza, con eventuale decadenza in caso di inizio lavori del
nuovo porto;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631;
- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.:

#### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della na-

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2020, con eventuale decadenza/revoca a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto.----Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € 364,21, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente versato dai Concessionari in data 8/03/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, i Concessionari si impegnano a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.----I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009.--I Concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).----Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto cor-

rente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----Art. 4 – Le boe risultano essere già posizionata ai sensi della precedente concessione demaniale.----Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.----Art. 6 – I Concessionari si obbligano ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----Art. 8 – I Concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene preventivo senza il scritto consenso dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà



alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-			
dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese			
dei Concessionari			
Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei Concessiona-			
ric			
- per il mancato pagamento del canone;			
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;			
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da			
norme di legge o di regolamenti;			
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello			
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;			
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-			
cesso;			
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del			
nuovo porto			
Art. 10 - I Concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assu-			
mono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed			
assumono tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso ter-			
zi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva			
per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico			
del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico dei			
Concessionari			
Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio			
per i diritti di terzi. I Concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere solle-			
vato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, po-			

	sta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della con-
	cessione medesima
	Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
	cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i Conces-
	sionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivas-
	se una minor comodità o maggiore spesa
	Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo
	carico dei Concessionari. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura
	privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso
	Art. 14 – I Concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al con-
	cedente ogni variazione di domicilio
	Art. 15 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
4	ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare
	l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
	ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-
	tuisce momento di consegna formale del bene
	Art. 16 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
	ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della con-
-	cessione. In tal caso i Concessionari dovranno dare formale preavviso non ol-
	tre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano
	essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31
	Dicembre dell'anno di scadenza
	Art. 17 - Scaduta la concessione i Concessionari restituiscono il bene.
	Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
	to del bene consegnato

